

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (75)444

Vol. 1975/0169

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 444 def.

Bruxelles, 25 luglio 1975

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga per la quarta volta i Regolamenti (CEE) n. 2313/71 e n. 2823/71, recanti sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia e dalla Turchia

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Il Regolamento (CEE) n° 2313/71 del Consiglio, recante sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dall'Algeria, ed il Regolamento (CEE) n° 2823/71 recante sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia e dalla Turchia, sono stati adottati dal Consiglio, in attesa di un regime definitivo, al fine di evitare una interruzione pregiudizievole alle esportazioni di vino da questi paesi nella Comunità, senza che ciò pregiudichi gli interessi dei produttori comunitari.

Questi Regolamenti, modificati dal Regolamento (CEE) n° 1942/74 del Consiglio sono applicabili fino al 31 agosto 1975. E' probabile che, soprattutto per quanto riguarda il Marocco, l'Algeria e la Tunisia, con i quali i negoziati sono a buon punto, dei regimi definitivi per questi prodotti potranno essere presto definiti e adottati nel quadro dell'Approccio globale prima di tale data, ma anche in questo caso la loro effettiva applicazione da parte delle Autorità doganali non sarebbe realizzabile immediatamente. La Commissione, quindi, suggerisce al Consiglio di prorogare la validità di questi regolamenti fino al 31 agosto 1976 al più tardi, adottando la presente proposta di regolamento. Quest'ultimo, tuttavia, non sarà più d'applicazione dal momento in cui entreranno in vigore i regimi definitivi.

Sulla base degli scambi constatati nel passato, la proroga di un anno della sospensione parziale dei dazi doganali di cui sopra comporterà, per il periodo dal 1° settembre 1975 al 31 agosto 1976, una non riscossione di dazi doganali valutabile in 16 milioni di U.C.

INCIDENZA FINANZIARIA

Sulla base dei dati di importazioni disponibili e riferentisi all'anno 1973, l'incidenza finanziaria è di circa 16 milioni di U.C.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N° /75 DEL CONSIGLIO

del _____

che proroga per la quarta volta i Regolamenti (CEE) n° 2313/71 e n° 2823/71, recanti sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia e dalla Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, in attesa di un regime definitivo, i Regolamenti (CEE) nn. 2313/71 (1) e 2823/71 (2), prorogati per ultimo dal Regolamento (CEE) n° 1942/74 (3), hanno fissato un regime transitorio all'importazione dei vini algerini, marocchini, tunisini e turchi nella Comunità; che, non essendo ancora stato adottato un regime definitivo, occorre prorogare tale regime transitorio secondo gli stessi criteri che avevano presieduto alla sua istituzione, al fine di evitare una interruzione pregiudizievole alle esportazioni di vino da questi paesi nella Comunità; che la durata di validità dev'essere limitata alla data di messa in applicazione del regime definitivo,

.../...

-
- (1) GU n° L 244 del 30.10.1971, pag.10
(2) GU n° L 285 del 29.12.1971, pag.51
(3) GU n° L 204 del 26. 7. 1974, pag.1

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 2, secondo comma del Regolamento (CEE) n°2313/71 è sostituito dal testo seguente:

" E' applicabile fino alla messa in applicazione, nei confronti della Algeria, di un regime tariffario definitivo per i prodotti in causa, e, al più tardi, fino al 31 agosto 1976".

2. Il testo dell'articolo 2, secondo comma del Regolamento (CEE) n° 2823/71 è sostituito dal testo seguente:

" E' applicabile, per ciascuno dei paesi di cui trattasi, fino alla messa in applicazione, nei suoi confronti, di un regime tariffario definitivo per i prodotti in causa, e, al più tardi, fino al 31 agosto 1976".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1975.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente